



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Valido per le Tessere ACI Azienda **MODULO VL Concessionari** emesso o rinnovato dal **1° maggio 2021**

INDICE

ART. 1 – REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE	pag. 1
ART. 2 – SOCCORSO STRADALE - REGOLE GENERALI	pag. 3
ART. 3 – SOCCORSO STRADALE E TRAINO	pag. 4
ART. 3.1 – Soccorso stradale e traino In Italia	pag. 4
ART. 3.2 – Soccorso stradale e traino all'estero	pag. 5
ART. 4 – ASSISTENZA TECNICA	pag. 5
ART. 4.1 – Regole generali	pag. 5
ART. 4.2 – Auto sostitutiva	pag. 6
ART. 4.3 – Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo	pag. 7
ART. 4.4 – Rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato	pag. 8
ART. 4.5 – Sistemazione in albergo	pag. 8
ART. 4.6 – Servizio taxi	pag. 8
ART. 4.7 – Spedizione pezzi di ricambio all'estero	pag. 8
ART. 5 – ASSISTENZA SANITARIA – "MEDICO PRONTO"	pag. 9
ART. 5.1 – Regole generali	pag. 9
ART. 5.2 – Informazioni sanitarie	pag. 9
ART. 5.3 – Consigli medici	pag. 9
ART. 5.4 – Invio medico (<i>servizio valido solo in Italia</i>)	pag. 10
ART. 5.5 – Ambulanza a disposizione	pag. 10
ART. 5.6 – Trasferimento in centro ospedaliero specializzato a seguito di incidente stradale	pag. 10
ART. 5.7 – Rientro sanitario	pag. 10
ART. 5.8 – Rientro del convalescente	pag. 11
ART. 5.9 – Autista a disposizione	pag. 11
ART. 5.10 – Rimborso spese mediche o farmaceutiche	pag. 11
ART. 6 – TUTELA LEGALE STANDARD	pag. 11
ART. 7 – ALTRI VANTAGGI RISERVATI AI SOCI	pag. 12
AVVERTENZE	pag. 13
INFORMATIVA ISVAP	

ARTICOLO 1 > REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE

Il concessionario diventa socio dell'Automobile Club (AC) territoriale, ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e alle condizioni del presente regolamento, presentando domanda di adesione all'AC o ai punti vendita ACI e versando l'importo stabilito per la quota sociale. Il concessionario socio dell'Automobile Club, in quanto tale, è socio dell'ACI.

Attraverso l'associazione, il concessionario acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e, in tale ambito, esercita il diritto di voto. Il concessionario ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero di moduli di servizi sottoscritti.

La presente formula associativa "ACI Azienda" per concessionari può essere **intestata** esclusivamente a **persona giuridica**.

L'associazione "ACI Azienda" per concessionari è **valida 365 giorni**, a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale e dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto:

- **in Italia** (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano);



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Valido per i Moduli VL concessionari

Ultimo aggiornamento 14/12/2021

• **all'estero** in uno dei seguenti paesi: Andorra, Albania, Austria, Belgio, Bosnia–Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria.

Il concessionario e il titolare del Modulo sono tenuti a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica infosoci@aci.it le eventuali variazioni relative, rispettivamente, alla ragione sociale, sede, contatto telefonico/e-mail (concessionario) e alla residenza/domicilio, contatto telefonico/e-mail (titolare), che avranno effetto dal giorno successivo a quello di annotazione e faranno fede ai fini dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento per i quali tali dati sono essenziali.

Al momento dell'associazione, il concessionario fornisce **i propri dati (ragione sociale e sede, un referente, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica), i dati relativi al veicolo che intende associare (targa, categoria e massa complessiva) e i dati relativi al titolare del modulo (dati anagrafici, di residenza/domicilio, un recapito di telefonia fissa e mobile, un indirizzo di posta elettronica).** A tali dati si farà riferimento per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento. I dati forniti sono trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (si veda l'Informativa sul sito aci.it, sezione Club)

A seguito dell'associazione, il concessionario riceve un **documento (Modulo di richiesta tessera ACI) riportante i propri dati forniti, il numero della tessera capofila con le date di decorrenza/scadenza, l'elenco dei moduli collegati indicanti i dati relativi ai veicoli coperti e ai titolari del modulo, con relativa decorrenza/scadenza.** Successivamente, entro 30 gg. dalla data di associazione, **il concessionario riceverà - per ciascun modulo acquistato - un supporto adesivo da parabrezza riportante il numero associativo del modulo, la data di scadenza e la codifica tecnica dello stesso e la targa del veicolo associato.** Riceverà altresì una **tessera plastificata riportante la propria ragione sociale, il nome e cognome del titolare/acquirente del veicolo, la codifica tecnica e il numero associativo del modulo, la data di decorrenza del modulo associativo e quella di scadenza del supporto plastificato.** Il succitato **corredo associativo** andrà **consegnato al titolare del modulo/acquirente del veicolo.**

In caso di furto, smarrimento, deterioramento del **supporto adesivo da parabrezza**, il titolare potrà chiedere l'emissione di un **uplicato** tramite l'Automobile Club di appartenenza; le spese di duplicazione sono a carico del titolare.
In caso di furto, smarrimento, deterioramento della **tessera**, l'Automobile Club di appartenenza rilascia al titolare – su richiesta – un **uplicato** (o documento temporaneamente sostitutivo dello stesso); le spese di duplicazione sono a carico del titolare.

All'atto dell'associazione con formula aziendale "VL concessionari", può essere indicato un veicolo (purché targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente) tra i seguenti:

- autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- camper di massa complessiva fino a 3.500 kg;
- ciclomotori e minicar;
- motoveicoli;
- altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg.

Per **massa complessiva** si intende quella indicata nel libretto di circolazione del veicolo al voce "F.2".

Sono **esclusi** i veicoli con targa prova e i veicoli storici certificati dall'ASI, da registri italiani di marca (Fiat, Lancia, Alfa Romeo) o da altro registro storico e le autovetture tipo "limousine".

Non è possibile per lo stesso veicolo sottoscrivere più di una associazione nel corso dell'anno.

Le prestazioni di assistenza al veicolo targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente, vengono erogate nel caso si verifichino i seguenti eventi: guasto, incidente e furto.
In Italia, la prestazione di "Soccorso stradale" (art. 3.1) è erogata anche per ritrovamento a seguito di furto, danneggiamento a seguito di furto, tentato furto e atti vandalici.

Per guasto si intende: qualsiasi guasto improvviso e imprevisto del veicolo, incluso l'incendio non doloso, - che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine - che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale (incluso l'incendio) legato alla circolazione stradale (collisione con altro



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli VL concessionari
Ultimo aggiornamento 14/12/2021

veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada) - che avvenga su strada, presso abitazioni o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con esclusione delle auto officine - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per atto vandalico si intende: qualsiasi atto esterno compiuto da ignoti sul veicolo che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso e che avvenga su strada o presso la sede dell'Azienda associata o parcheggi (purché raggiungibili dal carro attrezzi), con l'esclusione delle auto officine - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno e delle condizioni di pericolosità per il conducente autorizzato e per la circolazione stradale.

Per **evento** si intende l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

Per **concessionario** si intende il distributore autorizzato dalla Casa costruttrice del veicolo che ha sottoscritto l'associazione a favore del titolare indicato.

Per maggiori dettagli, si vedano le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità delle associazioni, saranno comunicate online tramite il sito aci.it e avranno effetto immediato dei confronti di tutte le aziende associate.

Ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (ACI), **l'azienda associata è tenuta ad osservare i doveri sociali ed a utilizzare l'associazione "ACI Azienda" secondo le condizioni del presente regolamento.** L'utilizzo improprio dell'associazione può dar luogo alla **decadenza della qualità di socio** per radiazione.

ARTICOLO 2 > SOCCORSO STRADALE – REGOLE GENERALI

Il titolare può ottenere, in Italia e all'estero (paesi indicati nelle "Regole generali di associazione" art. 1 del presente regolamento), **le prestazioni di assistenza** descritte dall'art. 3.1 all'art. 4.7 per eventi occorsi **al veicolo associato**, in caso di guasto, incidente o furto.

In Italia, la prestazione di "Soccorso stradale" (art. 3.1) è erogata anche per ritrovamento a seguito di furto, danneggiamento a seguito di furto, tentato furto e atti vandalici.

Le prestazioni di assistenza sono erogate - 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno – dalla "Centrale Operativa" di "ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116" (di seguito per brevità definita Centrale Operativa) raggiungibile:

- in **Italia** tramite il **Numero Verde** dedicato per le aziende **800.000.116**;
- dall'**estero** tramite il **Numero +39.02.66.165.593** (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del titolare).

In Francia e nel Principato di Monaco, per la sola viabilità autostradale, a causa della particolare organizzazione locale, la richiesta alla Centrale Operativa attiva una procedura specifica, che prevede il pagamento diretto del soccorso stradale da parte del titolare e il successivo rimborso da richiedere ad ACI Global S.p.A. – Ufficio Rimborsi, via Stanislao Cannizzaro 83/a - 00156 Roma.

Tutti gli interventi di assistenza devono essere disposti e autorizzati direttamente dalla Centrale Operativa di "ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116".

Qualora l'intervento di primo soccorso o il recupero **non siano richiesti alla Centrale Operativa** per cause riconosciute di **forza maggiore** (chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da "ACI Soccorso Stradale 803.116" effettuata da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del titolare o chiamata da parte delle Forze dell'Ordine ad altro operatore) ACI - riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborsa al titolare il costo della prestazione di primo soccorso alle tariffe previste dai listini ACI. Il rimborso può essere chiesto all'Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o dalla data indicata nella fattura o ricevuta fiscale.

Qualora, in seguito alla richiesta di soccorso, la Centrale Operativa non riuscisse per motivi tecnici a comunicare verbalmente con il titolare, i successivi contatti potranno avvenire anche tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare fornito dal titolare al momento della prima richiesta alla Centrale.

Nel caso in cui la richiesta di intervento sia effettuata per sequestro o fermo amministrativo, il titolare non può ottenere, in forma



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli VL concessionari
Ultimo aggiornamento 14/12/2021

gratuita o alle tariffe scontate previste per i soci ACI, le prestazioni di assistenza al veicolo previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 3 > SOCCORSO STRADALE E TRAINO

ARTICOLO 3.1 > Soccorso stradale e traino in Italia

Il servizio è fornito tramite le strutture operative di ACI Global, ovvero la Centrale Operativa di "ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116" e la rete delle officine convenzionate "ACI Soccorso Stradale 803.116", di seguito per brevità definite "officine convenzionate ACI".

Nel corso dell'anno associativo, al veicolo associato sono garantiti (qualora siano possibili e consentiti dalla legge) **l'intervento di soccorso stradale e l'eventuale recupero** per un numero massimo di **due volte**.

Il titolare che, nel corso dell'anno associativo, abbia **esaurito le prestazioni di soccorso gratuite**, potrà richiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi usufruendo di tariffe scontate.

Le tariffe applicate (soccorso, prosecuzione traino, recupero con mezzi speciali, sosta), sono consultabili sul sito aci.it.

PER INTERVENTO DI SOCCORSO SI INTENDE:

1. **l'assistenza al veicolo sul luogo di fermo** effettuata dall'operatore intervenuto anche tramite auto attrezzata a officina mobile, con l'obiettivo di eseguire - ove possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio - la riparazione sul posto e consentire il proseguimento del viaggio. Il costo degli eventuali materiali impiegati (come, ad esempio, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio) è a carico del titolare, mentre le spese di mano d'opera sono a carico di ACI;
2. **il traino del veicolo:**
 - **in autostrada**, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o per una percorrenza massima di 50 km a partire dalla prima uscita autostradale; in tale secondo caso può essere necessario l'intervento di un altro mezzo di soccorso all'uscita del casello, con conseguente possibile non contestualità delle operazioni.
 - **in viabilità ordinaria**, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o presso altro luogo scelto dal titolare entro una percorrenza massima di 50 km dal luogo di fermo.

PER RECUPERO SI INTENDE:

- l'operazione necessaria per riportare il veicolo sulla sede stradale nel senso di marcia e nel suo normale assetto.

Le eventuali spese per la valutazione del danno e la riparazione del veicolo sono a carico del titolare.

Se la **riparazione** sul posto **non è effettuabile per impossibilità tecnica e/o il titolare rifiuta il traino** proposto dall'officina convenzionata ACI intervenuta senza giustificato motivo, la prestazione di soccorso si intende comunque erogata. Qualora la richiesta di soccorso riguardi contemporaneamente sia **il veicolo trainante e l'eventuale rimorchio** (ad esclusione del carrello - appendice), il titolare può usufruire del soccorso gratuito per entrambi i veicoli **se dispone delle prestazioni previste**; in caso contrario, sul soccorso eccedente verranno applicate le tariffe scontate riservate ai soci.

Se l'officina convenzionata ACI intervenuta **non sia temporaneamente in grado di effettuare il traino fino alla destinazione prescelta dal titolare**, questi ha diritto alla **gratuità della sosta** del veicolo **presso l'officina medesima** e al **successivo trasporto** dello stesso presso la destinazione già indicata, entro i limiti chilometrici previsti (Punto 2 – Traino del veicolo), calcolati dalla sede dell'officina.

Se il titolare, al momento della richiesta di soccorso, non sia in grado di comunicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo o se l'officina di destinazione richiesta sia temporaneamente chiusa (orario notturno, festività, indisponibilità a ricoverare il veicolo) e lo stesso venga trainato fino alla più vicina officina convenzionata ACI, il successivo trasporto richiesto dal titolare, presso la destinazione prescelta, è effettuato dalla sede dell'officina convenzionata ACI come prestazione di prosecuzione traino non contestuale al soccorso alle tariffe scontate vigenti, con l'eventuale integrazione della sosta.

Concordandone tempi e modalità con la Centrale Operativa, il titolare può richiedere il traino anche **oltre il limite chilometrico dei 50 km**. In tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino può avvenire non contestualmente all'intervento di soccorso. Il costo del trasporto per i chilometri eccedenti la gratuità (raddoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) è **a carico del titolare** alle tariffe ACI vigenti (scontate in viabilità ordinaria).



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli VL concessionari
Ultimo aggiornamento 14/12/2021

ESCLUSIONI

La presente prestazione è esclusa in caso di competizioni motoristiche, per sinistri occorsi nei tratti in cui le stesse non si svolgono su strade aperte al traffico ordinario. La prestazione può inoltre non essere fornita - per cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta - in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, inondazioni.

ARTICOLO 3.2 > Soccorso stradale e traino all'estero

Nel corso dell'anno associativo, al veicolo associato in viaggio all'estero (paesi indicati nelle "Regole generali di associazione" art. 1 del presente regolamento) sono garantiti (qualora siano possibili e consentiti dalla legge), in caso di guasto o incidente, **l'intervento di soccorso stradale e l'eventuale recupero** per un numero massimo di **tre volte**.

Il titolare che, nel corso dell'anno associativo, abbia **esaurito le prestazioni di soccorso gratuite**, potrà richiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi alle tariffe ordinarie vigenti nel Paese in cui si verifica l'evento.

Il mezzo di soccorso dell'Automobile Club estero, richiesto dall'azienda associata o conducente autorizzato tramite la Centrale Operativa, potrà:

- **risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni; l'eventuale costo dei ricambi e dei materiali di consumo restano a carico del titolare** che pagherà direttamente al mezzo di soccorso intervenuto alle tariffe previste dalle normative locali;
- se necessario, **trasportare il veicolo** fino all'officina più vicina o presso altro luogo scelto dal titolare con **una percorrenza massima di km 50** dal luogo del fermo. Il costo dei chilometri eccedenti resta a carico del titolare alle tariffe previste dalle normative locali.

La prestazione include le operazioni necessarie a porre il veicolo in condizioni di essere trainato, compreso quanto eventualmente necessario per rimettere il mezzo in carreggiata stradale, comunque entro il massimale previsto, esclusa l'ipotesi in cui occorranzo mezzi speciali.

Sono a carico del titolare (alle tariffe previste dalle normative locali) le spese relative all'eventuale recupero del veicolo con mezzi speciali.

ACI terrà a proprio carico il costo relativo all'intervento di soccorso entro i limiti sopra indicati, fino alla concorrenza massima di € 180,00 per evento.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 4 > ASSISTENZA TECNICA

ARTICOLO 4.1 > Regole generali

Il titolare può usufruire, in caso di guasto, incidente o furto del veicolo associato, in Italia e all'estero (paesi indicati nelle "Regole generali di associazione" art. 1 del presente regolamento), delle seguenti prestazioni:

- "Auto sostitutiva" (art. 4.2);
- "Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo"(art. 4.3);
- "Rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato" (art. 4.4);
- "Sistemazione in albergo"(art. 4.5);
- "Servizio taxi"(art. 4.6);
- "Spedizione pezzi di ricambio all'estero"(art. 4.7).

Le suddette prestazioni sono ottenibili **due volte nel corso dell'anno associativo**, ad eccezione di "Auto sostitutiva" (art. 4.2).

Per ottenere le prestazioni sopra indicate, **l'evento deve verificarsi fuori dalla provincia** indicata all'atto dell'associazione - ovvero dove ha sede il concessionario - ad eccezione della prestazione "Auto sostitutiva" (art. 4.2) e connesso "Servizio taxi" (art. 4.6).

In caso di **incidente o guasto** del veicolo associato, l'erogazione di tali prestazioni ha luogo alle seguenti **condizioni:**

- **richiesta di assistenza alla Centrale Operativa** (in Italia al **Numero Verde 800.000.116**, dall'estero al numero **+39.02.66.165.593**);
- **a seguito di intervento di un mezzo di soccorso "ACI Soccorso Stradale 803.116", in Italia.** In casi eccezionali, la Centrale Operativa può autorizzare l'erogazione delle prestazioni di cui sopra in assenza dell'intervento



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli VL concessionari
Ultimo aggiornamento 14/12/2021

- del mezzo di soccorso;
- **a seguito di intervento di un mezzo di soccorso dell'Automobile Club locale, all'estero;**
- **richiesta** delle prestazioni effettuata **alla Centrale Operativa** al momento del ricovero del veicolo presso l'officina o successivamente **entro e non oltre 15 giorni**:
 - dalla data di intervento del mezzo di soccorso, in caso di incidente o guasto;
 - dalla data dell'evento, in caso di furto o di ritrovamento a seguito di furto;
- **se gli interventi di riparazione al veicolo immobilizzato richiedano le seguenti ore di mano d'opera certificata** (secondo i "tempari" previsti dalle case costruttrici):
 - "Auto sostitutiva" (art. 4.2) e connesso "Servizio taxi" (art. 4.6): 6 ore;
 - "Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo" (art. 4.3): 6 ore;
- **se il veicolo non risulti riparabile nell'ambito della giornata** in cui è accaduto l'evento, per le prestazioni "Rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato" (art. 4.4), "Sistemazione in albergo" (art. 4.5) e connesso "Servizio taxi" (art. 4.6);
- **nel caso in cui non sia possibile reperire i pezzi occorrenti per la riparazione nel luogo del fermo** del veicolo, per la prestazione "Spedizione pezzi di ricambio all'estero" (art. 4.7);
- saranno fornite nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.

Per ottenere le prestazioni, **la certificazione dell'entità del danno subito dal veicolo immobilizzato deve essere effettuata dall'officina presso la quale lo stesso è ricoverato** (officina della casa costruttrice, officina convenzionata ACI o altra qualificata), sia in Italia che all'estero.

Per certificazione dell'entità del danno si intende l'ordine di lavoro/foglio di lavoro con indicazione delle ore di mano d'opera necessarie alla riparazione del veicolo comprensiva del dettaglio dei lavori da eseguire e/o, su espressa richiesta della Centrale, la fattura/ricevuta fiscale dell'avvenuta riparazione.

Se l'officina (della casa costruttrice, convenzionata ACI o altra qualificata) dove viene ricoverato il veicolo non è in grado di compilare il **l'ordine di lavoro/foglio di lavoro attestante le ore di manodopera** necessarie per la riparazione, (giorni prefestivi, festivi o in orario notturno), il titolare deve contattare la Centrale Operativa per segnalare tempestivamente l'evento e le circostanze particolari, al fine di poter presentare successivamente richiesta di rimborso per i costi inerenti le "prestazioni tecniche" di cui si sia fatto carico e, qualora sussistano le condizioni, ricevere l'indennizzo previsto secondo i massimali del presente regolamento e alle tariffe da questo riconosciute.

In caso di **furto** del veicolo associato, l'erogazione delle prestazioni ha luogo alle seguenti **condizioni**:

- **richiesta di assistenza alla Centrale Operativa** da parte del titolare;
- **presentazione/inoltro della denuncia resa agli Organi di Polizia** italiani o esteri.

In caso di **ritrovamento del veicolo dopo il furto**, il titolare dovrà produrre una denuncia resa dagli Organi di Polizia italiani o esteri da cui risulti la data del furto del veicolo, quella del ritrovamento, la targa del veicolo e le generalità del proprietario.

Il rimborso delle prestazioni, autorizzate dalla Centrale Operativa deve essere richiesto inviando la documentazione in originale ad ACI Global S.p.A - Ufficio Rimborsi – Via Stanislao Cannizzaro 83/a – 00156 Roma.

Per maggiori dettagli su ciascuna prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione**.

ARTICOLO 4.2 > Auto sostitutiva

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, il titolare, in Italia o all'estero, può **richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura adibita a noleggio ad uso privato, senza autista**, di cilindrata equivalente a quella del veicolo su cui si trovi a viaggiare, fino a massimo 1.400 c.c. (identificabile nei seguenti codici internazionali: EBMR, EDMR, ECMR) senza limitazioni di percorrenza chilometrica, non dotato di gancio di traino, **per il periodo corrispondente alla durata della riparazione e comunque fino ad un massimo di otto giorni**.

In caso di **furto** del veicolo indicato all'atto dell'associazione, il titolare può richiedere, in Italia o all'estero, un'auto sostitutiva **fino al ritrovamento del veicolo**, purché non circolante e comunque **fino ad un massimo di 44 giorni**.

La prestazione "Auto sostitutiva" può essere richiesta, nell'ambito di eventi diversi, **secondo le seguenti combinazioni alternative**:

- **4 volte** auto sostitutiva per 8 giorni;
- **3 volte** auto sostitutiva per 8 giorni + **1 volta** auto sostitutiva per 44 giorni.

In alternativa alla prestazione "Auto sostitutiva" per 8 giorni, il titolare può scegliere, nel corso dell'anno associativo, la prestazione "Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo" (art. 7); in questo caso le combinazioni possibili sono:



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli VL concessionari
Ultimo aggiornamento 14/12/2021

3 volte auto sostitutiva per 8 giorni + **1 volta** rientro dell'auto o rimpatrio del veicolo;

1 volta auto sostitutiva per 8 giorni + **1 volta** auto sostitutiva per 44 giorni + **1 volta** rientro dell'auto o rimpatrio del veicolo.

La prestazione è prevista (per 8 giorni) anche nel caso in cui il veicolo debba essere avviato a demolizione, sia in Italia che all'estero.

In base alle condizioni contrattuali previste dal centro di noleggio, il titolare può ottenere l'auto sostitutiva solo se abbia **21 anni di età compiuti e se sia in possesso di una carta di credito**.

La prestazione viene erogata un'unica volta per evento; nell'ambito dello stesso evento, il titolare può usufruire, oltre che della presente prestazione, del "Servizio taxi" (art. 4.6) e, in caso di orario di chiusura dei centri di noleggio, anche della "Sistemazione in albergo" (art. 4.5).

Il titolare può usufruire anche della prestazione "Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo" (art. 4.3) qualora il veicolo oggetto di furto - ritrovato fuori dalla provincia dove ha sede il concessionario e dichiarata all'atto di associazione o all'estero - necessiti di oltre 6 ore di manodopera per la riparazione.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "**Condizioni Generali di Assicurazione**".

ARTICOLO 4.3 > Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, il titolare può richiedere alla Centrale Operativa **il trasporto gratuito del veicolo**, non ancora riparato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, una volta nel corso dell'anno associativo.

In Italia (Rientro dell'auto), il trasporto gratuito è garantito dal luogo dell'evento fino alla località dichiarata come sede sociale del concessionario all'atto dell'associazione oppure fino ad altra località del territorio nazionale, purché il chilometraggio non risulti superiore a quello compreso fra il luogo dell'evento e quello dichiarato come sede sociale del concessionario.

La prestazione non viene erogata qualora il veicolo debba essere avviato a **demolizione**. In questo caso, il titolare può usufruire del trasporto gratuito del veicolo **fino al più vicino centro autorizzato ad effettuare la demolizione** i cui costi restano a carico del titolare. Se tuttavia, il titolare non intende procedere con la demolizione del veicolo, può richiedere la prestazione alla Centrale Operativa e, a seguito di autorizzazione della stessa, presenterà tempestivamente copia della ricevuta/fattura comprovante l'avvenuta riparazione del veicolo in questione.

All'estero (Rimpatrio del veicolo), il trasporto gratuito è garantito dal luogo di fermo del veicolo fino alla località dichiarata come sede sociale del concessionario all'atto dell'associazione in Italia. **Il costo del rimpatrio non può superare il valore commerciale del veicolo** dopo il guasto, l'incidente o il furto. Per valore commerciale del veicolo si intende quello indicato sulla rivista mensile tecnica "EUROTAX" al netto del costo della riparazione. Nel caso in cui il valore commerciale del veicolo non sia riportato su "EUROTAX", la prestazione non può essere erogata. Qualora non venga fornito il rimpatrio, ACI riconosce un indennizzo del relitto nella misura forfetaria di € 400,00 per evento. La fruizione di tale indennizzo è equiparata a tutti gli effetti all'erogazione della prestazione.

In Italia e all'estero, restano a carico del titolare i costi connessi alla procedura di demolizione.

La prestazione è ottenibile **due volte** nel corso dell'anno assicurativo, **in alternativa alla prestazione "Auto sostitutiva"** (art. 4.2) limitatamente alla formula **8 giorni**.

La presente prestazione è prevista **purché il veicolo non ecceda i seguenti limiti**:

- massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
- altezza massima metri 3;
- lunghezza massima metri 7;
- larghezza massima metri 2,50.

Condizioni e modalità di fruizione della presente prestazione: il titolare deve consegnare all'incaricato della Centrale Operativa l'originale della Carta di circolazione, le chiavi del veicolo, la certificazione relativa al valore delle eventuali spese, già saldate e la copia della dichiarazione o delega del rimpatrio veicolo, compilata integralmente su apposito modulo preventivamente consegnato dall'incaricato.

Il titolare è sollevato dai costi per la custodia del veicolo in officina solo dal momento di arrivo alla Centrale Operativa della documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni per l'erogazione della prestazione con le spese, eventualmente presenti, già saldate.



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli VL concessionari
Ultimo aggiornamento 14/12/2021

ACI non risponde dell'eventuale sottrazione o danneggiamento di effetti personali e dei bagagli lasciati sul veicolo, comprese le attrezzature fisse o di arredamento del veicolo ed eventuali altri oggetti trasportati; inoltre, rimangono a carico del titolare le eventuali spese di pedaggi autostradali (incluso il Telepass) addebitati durante il trasporto del veicolo.

Nell'ambito dello stesso evento, il titolare può usufruire, oltre che della presente prestazione o dell'indennizzo di € 400,00, esclusivamente del "Servizio taxi" (art. 4.6) e del "Rientro o proseguimento del viaggio" (art. 4.4).

Limitatamente al caso in cui utilizzi la presente prestazione per ritrovamento del veicolo a seguito di furto, il titolare può anche ottenere la prestazione "Auto sostitutiva per 30 gg." (art. 4.2).

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 4.4 > Rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, in caso di **furto** o qualora il veicolo immobilizzato **non risulti riparabile in giornata**, il titolare può contattare la Centrale Operativa, che provvederà a mettere a sua disposizione l'equivalente di un **biglietto** ferroviario di prima classe e/o di un traghetto o, se il viaggio supera le 6 ore, di un biglietto aereo (classe turistica) per consentire al titolare di:

- recarsi dal luogo di fermo del veicolo alla **località dichiarata come sede sociale del concessionario o alla destinazione prevista del viaggio** (fino a un massimale complessivo di **€ 520,00**);
- effettuare il **tragitto inverso** e raggiungere la località di fermo per il **recupero del veicolo riparato** (fino a un massimale complessivo di **€ 520,00**).

Nell'ambito dello stesso evento, il titolare può usufruire, oltre che della presente prestazione, anche del "Servizio taxi" (art. 4.7) e, limitatamente al "Rientro o proseguimento viaggio", anche del "Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo" (art. 4.3).

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 4.5 > Sistemazione in albergo

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, in caso di **furto** o qualora il veicolo immobilizzato **non risulti riparabile in giornata**, il titolare può contattare la Centrale Operativa, che provvederà alla sistemazione del titolare stesso in un albergo del luogo ove si è verificato l'evento.

Nell'ambito dello stesso evento, per la presente prestazione, il titolare può usufruire anche del "Servizio taxi" (art. 4.6) e della prestazione "Auto sostitutiva" (art. 4.2), limitatamente ai casi previsti.

ACI sostiene i costi relativi alla prestazione fino a un **massimale di € 150,00** (per le sole spese di pernottamento e prima colazione).

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 4.6 > Servizio taxi

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, il titolare può contattare la Centrale Operativa, che provvederà, **in connessione** con l'erogazione di una fra le seguenti prestazioni: "Auto sostitutiva" (art. 4.2), "Rientro dell'auto o Rimpatrio del veicolo" (art. 4.3), "Rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato" (art. 4.4), "Sistemazione in albergo" (art. 4.5), a disporre il trasporto del titolare stesso mediante taxi.

ACI sostiene i costi relativi alla prestazione fino a un **massimale complessivo di € 95,00** per uno dei seguenti tragitti (ad esclusione della viabilità autostradale):

- **dall'officina ACI** (o dalla concessionaria auto o dall'officina di destinazione del veicolo scelta dal titolare) fino all'albergo oppure alla stazione (ferroviaria, aeroportuale o marittima) o al centro di noleggio;
- **dal luogo di fermo del veicolo** all'officina ACI (o alla concessionaria auto o all'officina di destinazione del veicolo scelta dal titolare), nei casi in cui sia intervenuto un mezzo di soccorso ACI (o altro mezzo di soccorso all'estero) e lo stesso non sia stato in condizione - per ragioni tecniche - di trasportare passeggeri.
- **dal luogo di fermo del veicolo** fino alla sede del concessionario purché nell'ambito della stessa provincia ove questi ha sede; tale prestazione si applica limitatamente al caso in cui l'auto sostitutiva venga fornita nella provincia dichiarata all'atto dell'associazione il giorno successivo all'evento.



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli VL concessionari
Ultimo aggiornamento 14/12/2021

La Centrale Operativa può inviare direttamente il taxi o **autorizzare il rimborso** del costo dello stesso fino al limite previsto.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 4.7 > Spedizione pezzi di ricambio all'estero

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, qualora nel luogo del fermo del veicolo **non siano reperibili** i pezzi di ricambio necessari a rimettere lo stesso in condizione di marcia nel tempo più breve possibile, il titolare può contattare la Centrale Operativa, che provvederà all'**acquisto** e alla **spedizione degli stessi**.

ACI sostiene le spese di reperimento e spedizione fino a un **massimale di € 260,00**, a condizione che il titolare fornisca idonea garanzia all'atto dell'erogazione della prestazione. Non è garantita la fornitura di **pezzi di ricambio irreperibili** o non più in produzione.

Il titolare deve comunicare all'operatore i dati tecnici relativi a: fabbrica e tipo di veicolo, numero completo di telaio, modello del motore, cilindrata, anno di fabbricazione.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 5 > ASSISTENZA SANITARIA – "MEDICO PRONTO"

Al titolare di "Modulo VL Concessionari" in viaggio in Italia o all'estero, "Medico Pronto" assicura le seguenti **prestazioni medico-sanitarie**, nei termini e alle condizioni riportati nei rispettivi articoli:

- informazioni sanitarie (art. 5.2);
- consigli medici (art. 5.3);
- invio medico (art. 5.4, servizio valido solo in Italia);
- ambulanza a disposizione (art. 5.5);
- trasferimento in centro ospedaliero specializzato a seguito di incidente stradale (art. 5.6);
- rientro sanitario (art. 5.7);
- rientro del convalescente (art. 5.8);
- autista a disposizione (art. 5.9);
- rimborso spese mediche (art. 5.10).

ARTICOLO 5.1 > Regole generali

Le prestazioni di assistenza medico-sanitaria possono essere ottenute - 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno - contattando la Centrale Operativa raggiungibile:

- in Italia tramite il **Numero Verde 800.000.116**;
- dall'estero tramite il **Numero +39.02.66.165.593** (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del titolare).

Il titolare, **al momento della chiamata**, dovrà comunicare:

1. cognome e nome;
2. tipologia, numero e scadenza della tessera;
3. indirizzo e recapito telefonico.

Gli interventi di assistenza devono essere richiesti alla Centrale Operativa e da questa direttamente disposti ovvero espressamente autorizzati.

Qualora il titolare non usufruisca o usufruisca parzialmente per propria scelta o negligenza delle prestazioni di assistenza medico-sanitarie, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto del socio nei confronti di ACI, derivante dalle prestazioni di "Medico Pronto", cade in prescrizione al compimento di un anno dalla data dell'evento che dà titolo alla prestazione.

Per maggiori dettagli e le esclusioni, consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 5.2 > Informazioni sanitarie

Il titolare che abbia bisogno di **informazioni sul funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico e delle strutture**



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli VL concessionari
Ultimo aggiornamento 14/12/2021

sanitarie in Italia, in particolare sui diritti e doveri del cittadino e sull'espletamento delle pratiche sanitarie, può contattare la Centrale Operativa e ottenere le informazioni desiderate.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 5.3 > Consigli medici

Il titolare che abbia bisogno di parlare con un medico, in relazione alle prestazioni previste dal servizio "Medico Pronto", **che saranno organizzate su indicazioni del medico stesso**, secondo le condizioni descritte, può contattare la Centrale Operativa per chiedere di consultare la guardia medica:

- per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella guida del veicolo e su come possano essere efficacemente affrontati;
- in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche, per essere posto in contatto diretto con un centro antiveleni.

Inoltre, se necessario, verranno organizzate e disposte le prestazioni di seguito indicate: "Invio medico" (art. 2.4, servizio valido solo in Italia) e "Ambulanza a disposizione" (art. 2.5).

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 5.4 > Invio medico (*servizio valido solo in Italia*)

Il titolare che, a seguito di **infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia**, abbia necessità di assistenza medica, può contattare la Centrale Operativa e parlare con il medico di guardia che deciderà l'eventuale l'invio di un medico generico.

In alternativa all'invio del medico e in accordo con il titolare, la Centrale Operativa può organizzare il suo trasferimento in una struttura medica, mediante autovettura o ambulanza.

La prestazione viene fornita fino a un massimo di 6 volte nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 5.5 > Ambulanza a disposizione

Il titolare che, a seguito di **infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia o all'estero**, necessiti di un trasporto in ambulanza può usufruire della prestazione, contattando la Centrale Operativa, per:

- essere trasportato dal luogo dell'infortunio o della malattia improvvisa al più vicino e idoneo centro ospedaliero per il ricovero, **a condizione che la diagnosi e la gravità della patologia e/o dell'infortunio comporti almeno una notte di degenza;**
- essere trasportato da un ospedale in cui è ricoverato presso un altro centro ospedaliero per il ricovero.

Non danno luogo alla prestazione i trasporti per terapie continuative (dialisi, fisioterapie, ecc.). In qualsiasi caso **il percorso massimo a carico di ACI non può superare i 150 Km** (percorso di sola andata). Per usufruire di tale prestazione, il ricovero deve essere certificato da un medico curante o giudicato necessario dal medico di guardia della Centrale Operativa nel corso del contatto telefonico con il titolare.

La prestazione viene fornita fino a un massimo di 6 volte nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 5.6 > Trasferimento in un centro ospedaliero specializzato a seguito di incidente stradale

Il titolare che, a seguito di un **infortunio da incidente stradale avvenuto in viaggio in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o di domicilio) **o all'estero**, necessiti di un trasferimento in un centro ospedaliero specializzato italiano fuori dalla sua regione di residenza, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico - **sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante dell'Assicurato, i quali ritengono che non siano presenti altre strutture sanitarie idonee alla cura dell'infortunio nella sua regione di residenza** - può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli VL concessionari
Ultimo aggiornamento 14/12/2021

ARTICOLO 5.7 > Rientro sanitario

Il titolare che, a seguito di **infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o di domicilio) **o all'estero**, necessiti – **sulla base di valutazioni cliniche e previo accordo tra il proprio medico curante e il medico curante della Centrale Operativa** - di un trasferimento:

- **dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria residenza** o al proprio domicilio;
- **oppure ad un centro ospedaliero della sua regione meglio attrezzato per la particolare patologia** (inclusi i casi di parto).

può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

ACI sostiene il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI tiene a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 5.8 > Rientro del convalescente

Il titolare che, **convalescente dopo un ricovero ospedaliero** avvenuto per **malattia improvvisa o infortunio o parto occorsi durante un viaggio in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e sempre **che non si sia già servito del "Rientro sanitario" (art. 5.7)**, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

ACI sostiene i tutti i costi connessi al rientro del convalescente.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 5.9 > Autista a disposizione

Il titolare che, **in viaggio in Italia** (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, **non sia più in condizioni di poter guidare a causa di infortunio o malattia improvvisa o parto e nessuno dei passeggeri del veicolo stesso sia in grado di sostituirlo alla guida**, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

In alternativa all'invio di un autista, la Centrale Operativa - su richiesta del titolare - può disporre il trasporto del veicolo, dal luogo dell'evento fino alla località di residenza o domicilio del socio, e il rientro degli eventuali passeggeri trasportati mediante biglietto ferroviario di prima classe. Tale alternativa è prevista nel caso in cui il costo della prestazione sia uguale o inferiore all'invio di un autista e in ogni caso qualora il veicolo interessato sia un motoveicolo.

ACI sostiene il costo del servizio di autista ovvero dei biglietti ferroviari per i passeggeri trasportati e del servizio di trasporto del veicolo. Sono a carico del socio le spese per il carburante, per i pedaggi e per gli eventuali biglietti per il rientro del veicolo con il traghetto.

La prestazione viene fornita fino a un massimo di sei volte nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le **"Condizioni Generali di Assicurazione"**.

ARTICOLO 5.10 > Rimborso spese mediche

Il titolare ha diritto al rimborso delle **spese mediche o farmaceutiche, effettivamente sostenute sul posto, per eventi accaduti in viaggio in Italia** (fuori provincia di residenza o domicilio) **o all'estero**, a seguito di **infortunio o di malattia improvvisa**, fino alla concorrenza massima (per ogni anno associativo) di:

- **€ 155,00** in caso di **malattia improvvisa o infortunio** avvenuti in **Italia**.
Resta comunque a carico del socio una franchigia di € 15,00;
- **€ 2.100,00** in caso di **malattia improvvisa o infortunio** avvenuti all'**estero**.
Resta comunque a carico del socio una franchigia di € 25,00.

Qualora il titolare si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale e/o di altre forme di assicurazione rimborso spese mediche, la garanzia verrà prestata per le sole spese o eccedenze di spesa rimaste a carico dello stesso.

Per ottenere la prestazione il socio deve inviare la documentazione di spesa in originale ad SARA Assicurazioni S.p.A.



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli VL concessionari
Ultimo aggiornamento 14/12/2021

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 6 > TUTELA LEGALE STANDARD

6.1 > PRESTAZIONI INCLUSE NELL'ASSOCIAZIONE

Le garanzie riguardano la Tutela Legale Standard del Socio per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore, qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso a incidente stradale;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato del documento di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al vigente Codice della strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a 5 (cinque) punti. Tale garanzia è operante a condizione che il Socio non abbia più di 12 (dodici) punti residui sul documento di guida;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della strada;
- g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, nei casi espressi nelle "Condizioni Generali di Assicurazione".

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni, fino alla concorrenza del massimale di €10.000,00 (diecimila) per sinistro, con il limite di n.2 sinistri per anno associativo.

6.2 > DENUNCIA DI SINISTRO, FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Se il Socio richiede la Tutela Legale Standard è tenuto a:

- informare ACI Global S.p.A, entro 30 giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, all'indirizzo sinistri.tutela@aciglobal.it in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento compilando il "MODULO DENUNCIA SINISTRO per attivazione Polizza Tutela Legale" già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it

Sarà cura di ACI Global S.p.A, dopo una verifica preliminare della denuncia sinistro ricevuta, trasmettere l'istanza alla Compagnia Assicurativa SARA Assicurazioni che procederà ad istruire la pratica ed effettuare il rimborso secondo i termini e le condizioni previste nella Polizza (Condizioni Generali di Assicurazione).

6.3 > PERDITA PUNTI PATENTE

La garanzia riguarda il rimborso dei costi sostenuti per il corso di recupero punti patente (o corso per nuova patente) -secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione" -a favore del Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della strada; nello specifico è previsto:

- un rimborso, per un importo massimo di € 250,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri. La presente garanzia viene prestata con il limite di un corso per anno associativo e per i soli corsi che vengano effettuati entro 12 mesi dalla data di acquisizione della decurtazione dei punti della patente;
- un rimborso, per un importo massimo di € 500,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il Socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni e gestite, su mandato della stessa, da ACI Global S.p.A. Il Socio che intenda fruire delle predette prestazioni potrà rivolgersi direttamente ai riferimenti indicati al paragrafo "Riferimenti utili" utilizzando il modulo di denuncia ("MODULO DENUNCIA SINISTRO- RECUPERO PUNTI PATENTE") già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it

6.4 > RIFERIMENTI UTILI ACI GLOBAL S.P.A.

Via Stanislao Cannizzaro 83/a – 00156 Roma

Email per invio denunce di sinistro: sinistri.tutela@aciglobal.it

Servizio Informativo: Numero Verde 803.116



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli VL concessionari
Ultimo aggiornamento 14/12/2021

ARTICOLO 7 > ALTRI VANTAGGI RISERVATI AI SOCI

Nel periodo di validità dell'associazione, **il titolare** ha a disposizione l'“**Area Soci**” riservata del sito aci.it per:

- **consultare** la **posizione associativa**;
- **accedere agli sconti** e alle condizioni privilegiate dagli esercizi commerciali convenzionati con ACI e dal circuito internazionale “**Show your Card!**”

Inoltre, **il titolare** può usufruire degli **sconti sulle tariffe ufficiali ACI** per interventi di soccorso e assistenza stradale quando si trovi a bordo di un veicolo diverso da quello associato e compreso nelle tipologie previste dal presente regolamento (art. 1).

AVVERTENZE

INFORMATIVA IVASS

Informativa resa al socio ai sensi del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

AI SENSI DELL'ART. 1891 C.C. SONO COPERTE DA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, STIPULATA DA ACI GLOBAL SPA CON SARA ASSICURAZIONI SPA, LE PRESTAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

ASSISTENZA TECNICA

- Soccorso stradale e traino all'estero
- Auto sostitutiva
- Rientro dell'auto o rimpatrio del veicolo
- Rientro o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato
- Sistemazione in albergo
- Servizio taxi
- Spedizione pezzi di ricambio all'estero

MEDICO PRONTO

- Informazioni sanitarie
- Consigli medici
- Invio medico - solo in Italia
- Ambulanza a disposizione
- Trasferimento in centro ospedaliero specializzato a seguito di incidente stradale
- Rientro sanitario
- Rientro del convalescente
- Autista a disposizione
- Rimborso spese mediche

TUTELA LEGALE

SARA Assicurazioni S.p.A. - 00198 Roma, Via Po 20 - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. del 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n.201) si avvale:

- per l'erogazione dei servizi di assistenza della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale in via Stanislao Cannizzaro, 83/a, 00156 - Roma.
- per l'erogazione della prestazione rimborso spese mediche del Servizio Liquidazione Sinistri di ACI Global S.p.A., in Via Montalbino 3/5 - 20159 Milano, cui il Socio deve inviare la documentazione di spesa.

Le indicazioni riportate nel presente regolamento sono esplicative della natura delle prestazioni erogate da SARA Assicurazioni S.p.A., per il cui dettaglio si rinvia alle “Condizioni Generali di Assicurazione”, valide e rilevanti ad ogni effetto.



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per i Moduli VL concessionari
Ultimo aggiornamento 14/12/2021